



CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE
Piazza de Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milane.se.mi.it

Partita Iva: 00792720153

E-mail Certificata: comune@garbagnate-milane.se.legalmail.it

**SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE –
ACQUISTI**

Determinazione dirigenziale

OGGETTO: CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE – AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI – CIG ZE63732A6F

Prot. Servizio n. 634 del 19/07/2022

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

Richiamati:

- la deliberazione n. 41 del 22 dicembre 2021 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 integrato con nota di aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati”
- la deliberazione n. 130 del 29 dicembre 2021 di Giunta Comunale avente come oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2022-2024”;
- il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.07.2022 con cui lo scrivente veniva nominato Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, Innovazione Tecnologica, Comunicazione;
- il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 unitamente all’allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria (All.4/2);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la Legge 11/09/2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76;
- la Legge 29/07/2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31/05/2021, n. 77;
- la Legge 28/03/2022, n. 25 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/01/2022, n. 4;
- la deliberazione n. 108 del 18 Novembre 2019 approvata dalla Giunta comunale avente per oggetto “Approvazione patto d’integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate Milanese;

- la deliberazione n. 42 del 27 Aprile 2022 approvata dalla Giunta Comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;
- la deliberazione n. 118 del 29 Novembre 2021 approvata dalla Giunta Comunale avente ad oggetto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 331 del 31/05/2018 avente ad oggetto “Appalto affidamento servizio in concessione dell’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali dell’Ente – cig 7419559DC4: aggiudicazione”, a seguito di espletamento di procedura aperta indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione n. 156 del 16/03/2018, si aggiudicava all’operatore economico AREARISCOSSIONI S.R.L., con sede legale in Mondovì (CN), V. Torino 10/B, P.iva 02971560046, l’appalto del servizio in concessione dell’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali dell’Ente per tre anni, con possibilità di rinnovare il servizio per la stessa durata ed alle stesse condizioni, in conformità alle disposizioni del capitolato d’oneri oggetto di gara, ed all’offerta aggiudicataria, come segue:

- durata appalto: 3 anni
- aggio : 8,80% ,
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 200,00,
- capitale affidato: € 875.000,00,
- valore presunto da riscuotere (40% del capitale affidato): € 350.000,00,
- rimborso spese forfettario per gestione pratica € 8,00
- spese postali a carico dell’Ente
- servizi complementari: € 12.200,00 iva inclusa;

- con determinazione dirigenziale n. 362 del 12/05/2021 avente ad oggetto “Rinnovo contratto avente ad oggetto servizio in concessione dell’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali dell’ente – cig 87426528A8 – cig collegato : 7419559DC4” si rinnovava alla ditta –la cui ragione sociale si è modificata in AREA S.R.L. mantenendo inalterata sede e partita iva- a seguito di contrattazione al ribasso, il contratto in scadenza per la durata di tre anni a decorrere dal 20/05/2021 fino al 19/06/2024, per un importo complessivo di € 58.828,00 incluso il rimborso spese postali di € 13.959,00, nel dettaglio :

- € 30.800,00 + iva per pagamento aggio ad aliquota 7%
- € 13.869,00 + iva per pagamento spese gestione pratica con tariffa € 7,00 a pratica
- € 13.959,00 per rimborso spese postali esenti iva
- € 200,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 20/06/2021, in pendenza di stipula contratto, veniva avviato il servizio in parola, ed in data 20/07/2021 veniva stipulato contratto mediante scrittura privata;

CONSIDERATO CHE:

- l’operatore economico AREA S.R.L. ha fin qui svolto il servizio oggetto del rinnovo contrattuale con ottimi risultati;

- il più che positivo raggiungimento dell’oggetto contrattuale nella fase di esecuzione del servizio, ravvisabile a circa un anno dal rinnovo contrattuale, rende non realistica la percentuale di recupero del capitale affidato, presunta nel 40% in sede di aggiudicazione della concessione, ed evidenzia la necessità di un impegno di spesa ulteriore rispetto a quello assunto, al fine di poter procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali, sia in termini di aggio che di spese gestione pratiche, oltre che rimborsare le spese postali;

- per quanto sopra argomentato, e sulla scorta degli atti dell'ufficio tributi, si ritiene necessario l'affidamento di servizi supplementari ad AREA S.R.L., al fine di consentire il pieno raggiungimento dell'oggetto contrattuale di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali dell'Ente, relativamente all'anno 2022, come segue:

- aggio (7%) € 13.000,00 + iva 22%
- spese fisse (€ 7,00 a pratica x presunte n. 1000 pratiche) € 7.000,00 + iva 22%
- spese postali da rimborsare € 8.000,00 esenti iva

VISTO:

- che il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'art. 106, comma 1, lett. b), consente l'affidamento di servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto comma 7 dello stesso articolo, per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

- che il comma 7 del richiamato art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 dispone che nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

- che il comma 8 del richiamato art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 prescrive che la stazione appaltante comunichi all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lett. b) entro trenta giorni dal loro perfezionamento prevedendo in caso di mancata o tardiva comunicazione l'irrogazione di una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro al giorno di ritardo;

CONSTATATO:

- che un eventuale cambio di operatore economico per l'affidamento di parte del servizio oggetto del contratto risulta impraticabile, a causa di una irrinunciabile interoperabilità tra le varie componenti costitutive del servizio, nonché l'ipotesi contemplata comporterebbe notevoli disguidi dovendosi il personale comunale interfacciare con più soggetti per la gestione dei ruoli;

- che ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo stimato, pari ad € 28.000,00 è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale pari ad € 58.828,00;

- che il concessionario AREA S.R.L., con nota prot. n. 27569 del 05/08/2022, ha accettato di eseguire i servizi supplementari di cui trattasi ai medesimi patti, modalità e condizioni di cui al contratto in vigore;

- che ai sensi dell'art. 106, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta la pubblicazione di avviso di avvenuto affidamento dei servizi supplementari, in ambito nazionale;

- che la prestazione richiesta riveste carattere supplementare rispetto alle obbligazioni assunte dal concessionario in sede di stipula del contratto di rinnovo;

- che pertanto sussistono i presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per procedere ad una modifica contrattuale oggettiva;

DATO ATTO:

- dell'avvenuto espletamento dei controlli sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 in capo all'aggiudicatario in occasione del rinnovo contrattuale al quale l'affidamento dei servizi supplementari di cui trattasi fa riferimento;

- che ai sensi del combinato disposto ex art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, determinazione AVCP n. 8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 10 del 22.02.2010 è stato acquisito il seguente codice CIG ZE63732A6F con indicazione che trattasi di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016;

- che l'osservatorio regionale dei contratti pubblici di Regione Lombardia, nell'ambito degli obblighi informativi, non richiede l'inserimento del contratto relativo al cig 87426528A8 del contratto padre, né quindi quello relativo al contratto di rinnovo 7419559DC4, trattandosi di concessione di servizi, e quindi non è richiesto nemmeno l'inserimento dell'evento servizi supplementari individuato dal cig ZE63732A6F, come desumibile da screenshot allegato relativo al cig contratto padre;

- che l'ANAC, nelle FAQ sulle varianti (art. 106 del D.Lgs 50/2016) al punto 6 così chiarisce:

“6) Le modifiche ex art. 106 comma 1, lett. a), b) ed e), d.lgs.50/2016 devono essere trasmesse all'autorità?”

No, l'obbligo vige esclusivamente per le varianti in corso d'opera. Le modifiche ex art. 106 comma 1, lett. a), b) ed e), d.lgs.50/2016 devono essere indicate nel modello se presenti, in caso di trasmissione della variante“;

VISTA LA NECESSITA' di impegnare, in favore di AREA S.R.L., la somma di € 28.00,00 + iva ove dovuta, come espressa in premessa, per un totale complessivo di € 32.400,00, per il pagamento dei servizi supplementari al competente capitolo 146/20 – spese per riscossione tributi - Mis/Prog/Tit/Mac. 01/04/1/03 identificativo piano dei conti 1.03.02.03.000 esercizio di scadenza del debito 2022;

DURC relativo all'operatore economico attestante la regolarità contributiva;

PRESO ATTO dell'allegato estratto del casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relativo all'operatore economico AREARISCOSSIONI SRL riportante un'annotazione in data 15/09/2015, iscritta nell'area B del casellario stesso, ai sensi dell'art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la società AREARISCOSSIONI S.R.L. oggi AREA SRL con sede legale in Mondovì (CN), V. Torino 10/B, P.iva 02971560046, con riferimento ai contratti sottoscritti col Comune di Garbagnate Milanese ha sempre operato con buoni risultati e non è stata applicata nei confronti della Società da parte della stazione appaltante alcuna penale in riferimento a detti contratti;

RITENUTO l'interesse della piena operatività degli uffici comunali, che si avvalgono delle prestazioni in parola, prevalente rispetto ad una valutazione negativa derivante da una annotazione al casellario ANAC di cui trattasi;

Visti:

- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 (Allegato A);

Attesa la propria competenza a norma dell'art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, in riferimento al contratto in corso con AREA S.R.L., aggiudicato con determinazione n. 362 del 12/05/2021, stipulato in data 20/07/2021, l'esecuzione di servizi supplementari, così come consentito dall'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un totale complessivo di € 28.000,00 + iva ove dovuta, in riferimento all'anno 2022, per una spesa complessiva massima presunta di € 32.400,00, derivante dalle seguenti voci di spesa:
 - aggio (7%) € 13.000,00 + iva 22%
 - spese fisse (€ 7,00 a pratica x presunte n. 1000 pratiche) € 7.000,00 + iva 22%
 - spese postali da rimborsare € 8.000,00 esenti iva;
3. di impegnare, in favore di AREA S.R.L., la somma di € 28.000,00 + iva ove dovuta, come espresso al precedente punto, per un totale complessivo di € 32.400,00, per il pagamento dei servizi supplementari al competente capitolo 146/20 – spese per riscossione tributi - Mis/Prog/Tit/Mac. 01/04/1/03 identificativo piano dei conti 1.03.02.03.000 esercizio di scadenza del debito 2022;
4. di dare atto, per quanto espresso in premessa:
 - che ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo stimato del presente affidamento di esecuzione di servizi supplementari di € 28.000,00 è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale pari ad € 58.828,00;
 - che ANAC non prevede, tra gli obblighi informativi a carico delle stazioni appaltanti, come riportato al punto 6 delle FAQ sulle varianti (art. 106 del D.Lgs 50/2016), la trasmissione delle modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), quale la presente;
 - che l'osservatorio regionale dei contratti pubblici di Regione Lombardia, nell'ambito degli obblighi informativi a carico delle stazioni appaltanti, non richiede l'inserimento dell'evento servizi supplementari e nemmeno nel contratto padre, in quanto riferiti a concessione, come da screenshot allegato;
 - che, come richiesto dall'art. 106, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, si provvederà a pubblicare sulla GURI, oltre che nella sezione bandi e gare del sito istituzionale, avviso di affidamento dei servizi supplementari oggetto della presente determinazione;
 - che il controllo sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 in capo all'aggiudicatario è stato effettuato in occasione della stipula del contratto al quale afferiscono i servizi supplementari oggetto di affidamento;
 - che ai sensi del combinato disposto ex art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, determinazione AVCP n. 8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 10 del 22.02.2010 è stato acquisito il seguente codice CIG ZE63732A6F con indicazione che trattasi di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013 e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 del Comune di Garbagnate Milanese, art. 9, punto **MG.14**, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto, Direttore Settore Amministrativo, Istituzionale, Al Cittadino, IT e Comunicazione, competente ad adottare anche il provvedimento finale;
6. di dare atto che l'atto di determinazione in questione osserva il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

7. di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 è il sottoscritto Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, IT e Comunicazione, Dott. Roberto Cantaluppi;

8. di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa esecutivo dalla data di attestazione della copertura finanziaria.

Allegati:

- screenshot osservatorio regionale contratti pubblici Regione Lombardia
- Durc
- Certificato Annotazioni Riservate di ANAC

Garbagnate Milanese, 09/08/2022

Il Direttore del Settore
Roberto Cantaluppi